



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.12.2020

Info/185(R)/RIFIUTI INERTI E NUOVA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI: la Nota di chiarimento della Regione Veneto

**RIFIUTI INERTI E NUOVA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI -  
DALLA REGIONE VENETO CHIARIMENTI  
SUI RIFIUTI INERTI DA UTENZE DOMESTICHE**

Come abbiamo già trattato nelle ns. precedenti informative (v. allegata *Info/175 (R)/6° pillola sulle modifiche al Dlgs 152/06: approfondimento definizioni rifiuti urbani e rifiuti speciali-Riflessi e criticità su ex assimilazione*), quale anche problematica affrontata negli ultimi webinar organizzati, le modifiche prodotte dalla recente normativa (Dlgs 116/2020), con particolare riguardo alla classificazione dei rifiuti, ha prodotto confusione in merito alla gestione di particolari tipologie ora divenuti urbani o speciali, anche con riguardo alla possibilità di conferirli alle isole ecologiche.

In , in attesa di chiarimenti autorevoli che indirizzi correttamente gli operatori la **Regione Veneto con nota del 10 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla raccolta di rifiuti inerti provenienti da utenze domestiche**, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.

Il dubbio nasce da nuovo contenuto dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, contenente la nuova definizione di rifiuti urbani e dalla successiva lett. b-sexies, con l'esclusione dal novero degli stessi dei "rifiuti della produzione (...) ivi compresi (...) i rifiuti da costruzione e demolizione".

**La Regione Veneto, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ritiene che i rifiuti "inerti" provenienti da piccole manutenzioni domestiche rimangano ricompresi nell'ambito della definizione di rifiuti urbani e che non sia giustificata una interruzione del servizio di ritiro degli stessi presso i centri di raccolta comunali o direttamente a domicilio, almeno fino a diversa interpretazione di fonte statale.**

La Regione ritiene che i rifiuti prodotti dal nucleo familiare a seguito di piccole manutenzioni (attività "fai da te") per le loro caratteristiche intrinseche siano riconducibili alla categoria dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al Capitolo 17 dell'EER e che agli stessi vadano attribuiti i codici EER 170107 e 170904; **tali rifiuti si distinguono tuttavia da rifiuti con analoghe caratteristiche prodotti da attività di impresa che sono esclusi dalla definizione di rifiuto urbano.**

Tale conclusione è giustificata anche sulla base dell'osservazione che la Direttiva 851/2018 al punto 11 delle premesse specifica che, sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca a *“rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti ...”* distinguendo così l'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti urbani dalla corretta applicazione del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

La nota richiama, a conferma di ciò, il fatto che **il DM 8 aprile 2008** recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”*, **annovera i citati codici EER tra le tipologie previste per la raccolta di rifiuti urbani** presso detti centri, con la precisazione *“solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione”*.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione si rinvia al testo completo della nota della Regione Veneto.